La legislazione della bonifica e i Consorzi di Bonifica in Italia

Abstract

Per bonifica si intende quella attività di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio della rete idrografica, dei manufatti, degli impianti idrovori e di sollevamento, avente la finalità di mettere in sicurezza i territori urbanizzati e produttivi - che altrimenti sarebbero soggetti ad inondazioni o a dissesti idrogeologici - e di rendere coltivabili i terreni mediante irrigazione. L'attività di bonifica riveste quindi due funzioni che si integrano in un delicato equilibrio, da una parte la bonifica si pone a salvaguardia del territorio, dall'altra consente il razionale sviluppo dello stesso sia a fini strettamente agricoli sia a fini produttivi (Lenzi, 2001, p.4).

Introduzione

Sebbene le prime opere di cui si ha notizia risalgano agli Etruschi del VI e V secolo A.C., e siano state continuate dai Romani e dai monaci di grandi abbazie, per giungere a legislazioni statali in merito occorre attendere la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, allorché il nostro paese contava oltre due milioni di ettari di paludi, stagni, maremme, valli e acquitrini. Lo Stato unitario tardò a legiferare in merito alle bonifiche, nonostante la necessità, e lasciò in vigore le leggi degli antichi Stati che erano state modificate solo nella loro applicazione amministrativa.

Oggi la funzione di gestione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo rientra a pieno titolo tra le competenze che la legge attribuisce ai consorzi di bonifica, i quali sono consegnatari, con diretta responsabilità di gestione, di opere pubbliche demaniali, mentre le funzioni che riguardano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, in senso lato, vengono svolte in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con particolare riferimento alla rinaturazione dei corsi d'acqua ed alla vivificazione di aree umide ed ambienti naturali.

La legislazione nazionale

E' del 25-6-1882 n. 869 la Legge Baccarini, la prima legge a carattere nazionale e sistematico, denominata: "Norme per la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi". In seguito diviene elemento essenziale il T.U. 22 marzo 1900, n. 195, che riunisce le disposizioni della legge Baccarini e delle leggi successive. Da questo testo unico deriverà un importante provvedimento, tuttora vigente: il R.D. 386 del 1904 sulla polizia idraulica che si abbina al regolamento 523, sempre del 1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". Fra le disposizioni più rilevanti merita ricordare il R.D. 27-9-1929 n. 1726 con il quale vengono trasferite al nuovo Sottosegretario per la Bonifica, nella persona di Arrigo Serpieri - istituito presso il Ministero dell'Agricoltura - funzioni e servizi già di spettanza del Ministero dei Lavori Pubblici, come le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, di irrigazione, di trasformazioni fondiarie aventi pubblico interesse, di acquedotti, di strade rurali ed altro. Serpieri interviene a delineare il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che, all'articolo 1, fonda la teoria della "bonifica integrale". Il regio decreto è all'origine della normativa fondamentale della bonifica; è ancora vigente ed "è da considerarsi una vera e propria legge, non soltanto perché costituisce una sintesi

razionale ed organica di tutte le norme precedentemente emanate, sia di ordine generale, sia aventi attinenza specifica con la particolare materia, ma anche perché definisce ex-novo la bonifica nel più ampio concetto di "redenzione" – mediante l'esecuzione di opere volte a conseguire rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali – di quelle parti del territorio nazionale che, per dissesto idrogeologico o per altre cause fisiche o sociali, si trovino in condizioni arretrate di coltura ed appaiano suscettibili di notevoli miglioramenti" (Bagnulo,1968, p. 18).

La legge prefigurava due tipi di opere: di bonifica, da compiersi in base ad un piano di lavori e di attività coordinate, e di miglioramenti fondiari, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Le opere dovevano essere eseguite in determinati territori classificati "comprensori di bonifica", che, ad una rilevazione effettuata nel 1962, risultarono essere 355 ed avere una superficie complessiva di oltre 13 milioni di ettari (Bagnulo,1968, p. 20).

Sempre del 1933, è l'ancor più noto – rispetto al testo sulla bonifica - R.D. 11-12-1933 n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Dal regime delle acque alla organizzazione del territorio

Negli anni Cinquanta si approdò a leggi che puntavano all'applicazione pratica della legge del 1933. Precisamente le leggi n. 646 e 647, entrambe del 10 agosto 1950, riguardavano la realizzazione di opere straordinarie, di pubblico interesse, nelle località economicamente depresse dell'Italia Centro Nord e nel Mezzogiorno. Mediante la predisposizione di appositi fondi, si realizzò "un piano generale riguardante complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti industriali per la valorizzazione dei prodotti agricoli, alle opere di interesse turistico e alla sistemazione straordinaria di ferrovie a grande traffico" (Bagnulo, 1968, p. 31). Per la attuazione delle opere fu decretata la nascita della "Cassa per il Mezzogiorno" avente personalità giuridica propria, tuttavia, a suggellare il carattere nazionale dell'opera, nello stesso giorno, il legislatore ritenne passibili di aiuti speciali, indistintamente tutti i territori arretrati, bisognosi di speciali provvedimenti, che non si trovavano solo al Sud, ma anche in quelle che vengono denominate aree depresse dell'Italia Settentrionale, la cui classificazione spetta al Comitato dei Ministri. Nello stesso anno 1950 ebbe inizio la riforma fondiaria che tendeva a completare l'opera di risanamento totale dei territori precedentemente classificati. Il 25 giugno 1952 con la legge 991 rientravano nel complesso legislativo i provvedimenti in favore dei territori montani, completando i presupposti per la sistemazione globale dei territori.

¹ Era il tempo in cui si avviavano in Italia le più grandi opere di bonifica, quali il risanamento dell'Agro Pontino.

La legge n. 632 del 27 luglio 1967 si poneva a completamento della legge n. 184 del 19 marzo 1952, che disponeva la regolazione delle acque, finalizzata alla loro reale utilizzazione, alla lotta contro le erosioni del suolo e alla difesa del territorio contro le esondazioni. Alle normative degli anni Cinquanta la più recente legge del 1967 aggiungeva la locuzione "difesa del suolo", divenuta un pilastro dell'attuale linguaggio giuridico.

Fondamentale è il significato della legge n. 183 dell'11-5-1989 che si pone come tentativo di superamento dei limiti derivanti dalla settorializzazione normativa, istituzionale e organizzativa, ridisegnando un modello riformatore, stilato su moduli collaborativi, al fine di istituire nuovi organismi a livello centrale e periferico, condizionati alla razionalizzazione di servizi tecnici nazionali, a processi di pianificazione centralizzati, a linee di coordinamento, di verifica e controllo. I soggetti centrali specificati dalla legge sono: il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri, i Ministri dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti) e dell'Ambiente. I principali strumenti di raccordo tra Stato e Regioni, individuati da questa legge, sono, sotto il profilo organizzativo, le Autorità di Bacino², ossia le strutture costituite per ogni bacino idrografico indicato dalla legge. I bacini sono classificati in tre categorie: di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Anche la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (2000/60//CE), istituente un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, identifica i distretti idrografici come la principale unità amministrativa per la gestione dei bacini idrografici. Il fondamento di questo modello organizzativo ricalca le esperienze di altri paesi europei che hanno accertato il bacino idrografico come l'ambito ottimale di composizione per giungere alla definizione di distretto, allorché avvenga la aggregazione di più bacini idrografici, (anche se può coincidere con un singolo bacino).

E' con la legge n. 36 del 5-1-1994, denominata Legge Galli, che interviene una modifica concettuale nella legislazione, in quanto l'acqua non è più considerata un bene, ma una "risorsa" che va salvaguardata e che, in quanto tale, è in grado di produrre utilità diverse. Detta legge si inserisce nell'ottica dello sviluppo sostenibile intergenerazionale, ai fini del soddisfacimento delle esigenze delle generazioni future e intra-generazionale, ai fini di un equilibrio tra i diversi fabbisogni ed usi.

La Legge Galli si pone in un'ottica ambientalistica, sottolineando "la necessità di un uso della risorsa, secondo criteri di solidarietà, allo scopo di non pregiudicare l'ambiente e dispone nei bacini idrografici, caratterizzati da prelievi o trasferimenti, l'obbligo di regolare le derivazioni, in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita degli alvei sottostanti e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati" (Lenzi, cit., p. 33).

La Legge Galli e il successivo D.L. 152/1999 sottolineano la priorità dell'uso potabile, tutelando nel contempo l'uso produttivo e soprattutto irriguo della risorsa acqua, ma indicano pure i nuovi obiettivi del risparmio e del rinnovo, pur non pregiudicando i prelievi per l'agricoltura. Nella prospettiva di un provvedimento ricognitivo dei principi fondamentali, desumibili dalle leggi statali vigenti, quale previsto dalla legge n. 131/2003, le categorie di azioni rientranti nell'ambito della bonifica integrale, modernamente intesa, dovrebbero essere così individuate:

- sistemazione e gestione degli impianti idrovori, dei canali e dei corsi di acqua di bonifica ed irrigui e della connessa rete idrografica minore;
- provvista di risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo;
- utilizzazione delle acque, comprese quelle reflue, ad uso irriguo e ad altri usi produttivi;
- tutela delle acque fluenti nella rete di bonifica, di scolo, di irrigazione e promiscua;
- valorizzazione e tutela di ambiti agricoli pregiati e di aziende agricole vitali (ANBI, 2003).

² Per bacino idrografico si intende "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci del mare ed il litorale marittimo prospiciente" (art. 1, terzo comma, lett. d) della legge 183).

Il R.D. n. 215 del 1933 fu ripreso dal codice civile del 1942 agli artt. 857 e segg., per quanto riguarda i concetti fondamentali sulla bonifica. Anche la Costituzione del 1948 prevede l'attività di bonifica e dispone all'art. 44: "la legge promuove e impone la bonifica delle terre". "La disposizione è contenuta nel contesto di un articolo che contempla l'imposizione di obblighi e vincoli alla proprietà privata terriera, allo scopo di ottenere un razionale sfruttamento del suolo e di conseguire rapporti sociali equi".

La Costituzione aveva individuato, all'art. 117, tra le materie di competenza "concorrente", il settore "agricoltura e foreste", concetto confermato con il trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni con i Decreti Delegati del 1972. Il trasferimento venne in seguito concretamente attuato con il D.P.R. 616 del 1977 e, da allora, le Regioni sono state delegate a legiferare in materia di bonifica, pur sempre nell'ambito dei principi stabiliti con la citata legge statale 215/1933.

Tali funzioni sono esercitate con il concorso dei privati "costituiti in consorzi obbligatori", composti dai proprietari degli immobili che "traggono beneficio dalla bonifica", i quali consorzi "provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse" (art. 54 del R.D. del 1933). Qualora i consorzi operino in più regioni, la normativa prevede che si attuino intese interregionali.

Allo Stato viene lasciata la competenza in merito alla classificazione e declassificazione di territori in Comprensori di Bonifica e alla approvazione di Piani Generali di Bonifica e di programmi di sistemazione delle aree depresse, qualora ricadano nel territorio di più regioni, nonché la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo.

"Ai consorzi sono attribuiti poteri statutari, regolamentari, impositivi, di polizia idraulica e il potere di rilasciare concessioni" (R.D. 368 del 1904).

Le competenze principali dei Consorzi di bonifica sono, in ogni caso, quelle relative alla esecuzione, gestione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche di bonifica. I consorziati sono tenuti a contribuire alle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, in base ad un riparto delle spese, effettuato di norma dai Consorzi stessi, secondo un apposito piano di classifica che riparte i contributi in ragione dei benefici conseguiti dai proprietari. Il contributo di bonifica, che ha natura tributaria, si configura come garanzia finanziaria per la piena ed efficace attuazione della funzione pubblica affidata ai Consorzi. "Se è vero che lo Stato e le Regioni finanziano le opere pubbliche di bonifica e sussidiano quelle obbligatorie, sono però i privati che, attraverso il Consorzio, svolgono le fondamentali attività di manutenzione ed esercizio" (Lenzi, cit., p 11). Gli organi dei Consorzi sono formati dal Consiglio di Amministrazione (o dei delegati), eletto dall'assemblea dei consorziati, dal Comitato o Deputazione Amministrativa (o Giunta, che è l'organo esecutivo), dal Presidente e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'attuale sistema regionalizzato, accanto ai membri elettivi, è contemplata la nomina di membri di diritto da parte degli enti locali. Dell'Assemblea fanno parte tutti i proprietari degli immobili, iscritti al catasto consortile che abbiano la maggiore età, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

La Corte Costituzionale ha ribadito nel 1988 l'esistenza di tale intreccio di pubblico e privato, esprimendosi nella direzione che contempla che "i consorzi hanno un doppio volto e una duplice funzione. Da un lato, essi sono espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi, coinvolti nella attività di bonifica, che si ripartiscono gli oneri relativi. Dall'altro lato, essi si configurano come soggetti pubblici, titolari o partecipi delle funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione dell'autorità statale (ora regionale) (Sentenza Corte Costituzionale n. 368 del 1988). Ciò conferma la qualifica loro determinata dall'art. 59 del R.D. del 1933 che li accreditava come "persone giuridiche pubbliche". Alcune leggi regionali, come la L.R. 42 del 1984 della Regione Emilia Romagna prevede anche la possibilità di costituire consorzi speciali fra consorzi di bonifica, comuni, comunità montane,

province, enti ed aziende pubbliche, allo scopo di realizzare e gestire opere o servizi "aventi finalità a carattere plurisettoriale".

Altro punto fondamentale per l'inquadramento della materia "bonifica", rispetto al livello costituzionale, è stata la modifica del Titolo V della Costituzione e le disposizioni conseguenti.

"Le attività di bonifica trasferite alle competenze regionali si inquadrano in un'intelaiatura di funzioni estremamente complesse ed articolate, nella quale sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico. In altri termini, poiché le funzioni concernenti la bonifica sono dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie altre attività, rivolte a fini identici ed omologhi, esse costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche". (Corte Costituzionale, Sentenza n. 66 del 1992).

La Corte Costituzionale recentemente ha rilevato che la bonifica si configura come materia "trasversale" incidente su settori diversi.

Ne consegue che in ogni caso compete allo Stato la fissazione dei principi fondamentali ed alle Regioni la disciplina di dettaglio.

(Corte Costituzionale, Sentenza n. 407 del 2002).

L'ANBI

Nel 1944 sorse, su base volontaria, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche Italiane, delle Irrigazioni, dei Miglioramenti Fondiari, denominata ANBI, subripartita in 18 Unioni Regionali, i cui associati sono consorzi di bonifica, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi idraulici, enti di sviluppo e di colonizzazione, consorzi di regolazione delle acque. Quasi tutti i consorzi italiani vi aderiscono, sebbene sia un'associazione volontaria e i consorzi siano enti pubblici³. Suoi fini principali sono: lo studio dei problemi tecnici, economici e sociali della bonifica e dell'irrigazione; la collaborazione con le autorità pubbliche nella formazione dei programmi nazionali e regionali, concernenti lo sviluppo del territorio rurale; l'assistenza tecnica, legale e amministrativa degli associati; la tutela e il coordinamento dell'attività degli associati, la preparazione dei quadri amministrativi e tecnici dei consorzi e degli altri enti operanti nel campo della bonifica (Dell'Angelo, Vanzetti, 1984, p. 40) (V.Tav.1).

Tay 1

Decreto presidenziale 7 giugno 1985, n. 6340:

Approvazione delle modifiche al testo dello Statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari già approvato col D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 1734 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' istituita l'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma e con durata illimitata.

In ciascuna Regione è istituita una struttura dell'Associazione, denominata Unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari.

Art. 2 - Scopi istituzionali

Sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- 1) promuovere, nelle sedi istituzionali, maggiore consapevolezza del ruolo perenne dell'attività di bonifica nell'ambito degli interventi diretti alla tutela, difesa e valorizzazione del territorio;
- 2) promuovere, nelle stesse sedi, la piena conoscenza del ruolo insostituibile del Consorzio quale ente pubblico di autogoverno e di partecipazione attraverso il quale si realizza, nel settore agricolo, il coordinamento fra l'interesse pubblico e l'interesse privato;
- 3) svolgere ogni azione affinché la legislazione nazionale e regionale rispetti i principi ed i ruoli sopraindicati;
- 4) individuare linee di indirizzo politico programmatico, curandone la coerenza ai vari livelli;
- 5) rappresentare il settore consortile nei rapporti con il Parlamento, il Governo, la Pubblica Amministrazione, le Organizzazioni professionali agricole e ogni altra istituzione la cui attività presenti rilevanza per il settore consortile.

Art. 3 - Funzioni istituzionali

Per la realizzazione degli scopi indicati al precedente art. 2, l'Associazione svolge le seguenti funzioni: a) tutelare gli interessi degli associati nei diversi settori della loro attività istituzionale e operativa assicurando la necessaria assistenza nei settori tecnico, economico e giuridico;

b) provvedere all'esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi interessanti l'attività di bonifica e di

³ In particolare, secondo le indicazioni provenienti dalle leggi statali e regionali, dalla unanime dottrina e dalla costante giurisprudenza, i Consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa, a rappresentatività settoriale (specifica), retti dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati, rimanendo escluso che possano classificarsi tra gli enti strumentali o tra gli enti locali.

miglioramento fondiario e dei relativi Consorzi;

- e) organizzare ricerche e studi sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore della bonifica e dei miglioramenti fondiari;
- d) organizzare fra gli associati convegni, incontri e dibattiti per l'approfondimento dei problemi di carattere generale interessanti l'attività di bonifica, di miglioramento fondiario ed i relativi Consorzi;
- e) promuovere ed agevolare la preparazione dei funzionari dei Consorzi curando l'istituzione e lo svolgimento di appositi corsi di perfezionamento ed aggiornamento;
- /) assicurare uniformità di orientamenti in tema di interpretazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi disciplinanti l'attività di bonifica e i relativi Consorzi;
- g) provvedere all'informazione ed alla consulenza agli Associati in ordine ai problemi generali e speciali della bonifica, dei miglioramenti fondiari e dei relativi Consorzi;
- h) assumere ogni iniziativa idonea a potenziare la solidarietà fra i Consorzi.

Art. 4 - Associazione nazionale e Unioni regionali

Al perseguimento degli scopi indicati al precedente art. 2, all'assolvimento delle funzioni elencate nel precedente art. 3 nonché alla realizzazione di ogni altra iniziativa utile alla bonifica e ai Consorzi provvedono, in sede nazionale, l'Associazione e, in sede regionale, le singole Unioni.

Tav. 2

<u>av. 2</u>	
ANBI	
in Cifre	
Superficie consorziale	51,29% del territorio naz.
Consorzi di bonifica	165
Consorzi di irrigazione	30
Opere di irrigazione (invasi e vasche):	mc 2.475 (milioni)
Canali consortili	Km 57.543
Condotte tubate	Km 138.974
Argini	Km 16.932
Impianti di sollevamento	n. 1.097
	mc/s 2.435
	kw 216.597
Impianti di produzione di energia	n. 112
	kw 38.567
Acquedotti rurali	n. 697
	1/s 2.135
Strade	Km 15.853

Fonte: ANBI, 2005.

La normativa su base europea

Il D.L. 152/1999, reca disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento a recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Citeremo qui i punti più significativi del Decreto Legislativo che fanno riferimento alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare per uno sviluppo sostenibile.

Il nuovo decreto pone alla gestione delle acque compiti integrati e sistemici in un'ottica di salute ambientale e umana e individua i criteri per il raggiungimento di obiettivi di qualità in una duplice direzione:

- 1) qualità ambientale per i corpi idrici significativi,
- 2) qualità per specifica destinazione.

L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate

L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo e alla vita dei pesci e dei molluschi.

Il decreto richiede che le misure atte a conseguire gli stati di «buono» e di «elevato» siano adottate entro il 31 dicembre 2016. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione. I parametri sono da garantirsi su tutto il territorio nazionale, ai fini della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee.

E' previsto che le regioni possano altresì definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché specificare ulteriori destinazioni dei corpi idrici con i relativi obiettivi di qualità.

Al fine di adeguare le iniziative concrete alle normative europee e agli aggiornamenti legislativi del governo italiano, l'ANBI ha delineato il 5 giugno 2003 le linee direttive per una riconsiderazione del ruolo della bonifica, dell'irrigazione e dei Consorzi.

Come posto in rilievo dalla più recente ed autorevole dottrina, l'orientamento in merito alla collocazione della bonifica, nel quadro delle nuove competenze costituzionali dello Stato e delle Regioni, va esaminato tenendo conto dell'attuale intersettorialità e polivalenza funzionale delle attività di bonifica, le cui finalità si estendono dalla sicurezza territoriale - attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo - alla valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, alla tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio. Inoltre le leggi regionali più recenti, nel riconoscere l'intrinseca connessione tra acqua, suolo e bonifica, con specifico riferimento all'utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, hanno finora confermato la polivalenza funzionale della bonifica

Nel nuovo scenario, quindi, la materia, pur avendo un proprio radicamento nell'agricoltura, si estende su settori diversi quali la conservazione e difesa del suolo, l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la provvista e utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, la salvaguardia ambientale. D'altra parte si tratta dell'evoluzione dell'azione della bonifica verso un processo di rinnovamento che vede tale azione adeguarsi alle mutevoli esigenze del territorio ed alle nuove regole dello sviluppo sostenibile.

Da tale polivalenza funzionale, costituente la specificità propria della bonifica integrale, riconosciuta anche dalla vigente legislazione regionale, discende che essa con le sue azioni concorre sia alla sicurezza territoriale che a quella ambientale ed alimentare.

E' chiaro peraltro che si tratta di un contributo che non è certamente esaustivo, ma va coordinato ed integrato dalle azioni delle altre istituzioni cui l'ordinamento statale e regionale conferisce funzioni e poteri ancora più ampi e generali, finalizzati agli stessi obiettivi, a garanzia di uno sviluppo sostenibile.

-

⁴ Le definizioni sono contenute negli Allegati.

⁵ Nel caso in cui per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, si richiede che siano rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016.

ATTIVITA' DEI CONSORZI

Attività Istituzionali

- Studio, progettazione ed esecuzione delle nuove opere di bonifica (rese necessarie dal continuo mutare dell' assetto del territorio e delle condizioni economico sociali) e degli interventi di manutenzione ordinaria a finanziamento pubblico.
- Esercizio e manutenzione ordinaria della rete ordinaria di bonifica e dei relativi impianti e manufatti per mantenere all'asciutto il comprensorio.
- Gestione delle reti e degli impianti irrigui e di distribuzione dell'acqua per usi agricoli e plurimi (itticoltura, industrie idroesigenti, mantenimento zone umide, etc.).
- Assistenza ai consorziati per problemi di scolo e irrigui, per la progettazione delle opere private obbligatorie per la bonifica.
- Coordinamento e raccordi programmatici con gli altri Enti gestori del territorio e delle acque.
- Partecipazione alla tutela ambientale mediante la regimazione delle acque e la promozione del loro utilizzo più appropriato (impiego fertirriguo dei reflui depurati, bacini di fitodepurazione, vivificazione della circolazione idrica nei canali, regolazione e sostegno della falda freatica, salvaguardia della fauna ittica).
- Divulgazione delle vicende e dell'idrografia del territorio anche attraverso la conservazione e gestione di importanti archivi storici e l'attivazione di un moderno ufficio cartografico.

Attività gestionali

- Sistema informativo
- Controllo sistema idraulico
- Utilizzo immagini georeferenziate
- Gestione dati
- Telerilevamento
- Accordi con altre realtà

Prospettive di sviluppo

Le attività di un consorzio di bonifica sono in continua evoluzione, così come le strutture di scolo e irrigue che costituiscono gli strumenti di regolazione idraulica del comprensorio, indispensabile supporto a tutti gli insediamenti e attività produttive che vi si svolgono.

Le trasformazioni in atto e la delicatezza degli equilibri idrogeologici da preservare impongono una costante attenzione all'efficienza idraulica dei sistemi di bonifica che vanno continuamente aggiornati ed adeguati alle nuove situazioni fisiche e socio-economiche.

Oltre alla tradizionale approfondita conoscenza del territorio e all'accurata gestione, anche dei rami più minuti delle reti idrauliche loro affidate, si richiedono oggi ai tecnici della bonifica un'accresciuta sensibilità in materia ambientale e una forte capacità di dialogare e interagire con le altre competenze specifiche e istituzionali, preposte alla tutela e allo sviluppo del territorio.

Solo una programmazione organica e plurisettoriale, sostenuta da finanziamenti sistematici, condotta ed attuata con spirito di collaborazione fra enti diversi, e con l'ausilio di adeguati strumenti informatici quali i SIT (Sistemi Informativi Territoriali), sarà in grado di garantire le condizioni per un armonico sviluppo del territorio.

Fonte: Consorzio di Bonifica di San Giorgio - II Circondario di Ferrara- (Adattato come modello di statuto di un consorzio).

BIBLIOGRAFIA

ANBI, La bonifica integrale per la sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. Linee e criteri direttivi per una riconsiderazione del ruolo della bonifica, dell'irrigazione e dei Consorzi, Roma, 5 giugno 2003.

BAGNULO A., Bonifica. L'evoluzione legislativa. Le norme vigenti., Roma, ANBI, 1968.

CASETTA E., Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffré, 2000.

CASSESE S., La nuova costituzione economica, Bari, Laterza, 1995.

DELL'ANGELO G.G., VANZETTI C., *La bonifica, oggi. Problemi e proposte*, Bologna, Edagricole, 1984, II ediz.

FRAGOLA U., Aspetti giuridici della bonifica integrale, Roma, Ed. Universitarie, 1939.

GALLONI G., *Il rapporto giuridico di bonifica*, Milano, Giuffré, 1964.

GIANNINI M.S., (voce) Autonomia Pubblica, in Enciclopedia del Diritto, Milano, Giuffré, 1959.

LEGA C., Diritto della bonifica, Milano, Giuffré, 1992.

LENZI S., Difesa del suolo, gestione delle risorse idriche e sviluppo sostenibile: la funzione di bonifica nel quadro delle autonomie e delle riforme istituzionali, Bologna, Labelab, 2001.

Linee e criteri direttivi per una riconsiderazione del ruolo della bonifica, dell'irrigazione e dei Consorzi, Roma, 5 giugno 2003.

PALADIN L., Diritto regionale, Padova, Cedam, 1997.

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, *Testo delle norme sulla bonifica integrale annotato e illustrato*, Roma, C. Colombo, 1933.

ROSSI-DORIA M., Cinquant'anni di bonifica, Bari, Laterza, 1989.

SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, Jovene, 1982.

URBER, *La bonifica in Emilia-Romagna. I Consorzi, le opere e l'attività*, Bologna (senza data). www.anbi.it

www.bonifica2.fe.it

http://www.gruppo183.org